

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, Parte Otto e Parte Dieci, Tit. I, Capo 3;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par. 2 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale (art. 440, par. 2 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica (art. 441, par. 2 CRR);
 - l’informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli (art. 443 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria (art. 451, par. 2 CRR);

La materia è altresì disciplinata:

- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, comma 1, lett. *d-bis*) che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’informativa da rendere al pubblico;
 - art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
 - art. 67, commi 1, lett. e), *2-ter* e *3-bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l’informativa da rendere al pubblico;
- dagli orientamenti pubblicati dall’ABE in materia di informativa sulle attività impegnate e non impegnate (EBA/GL/2014/03)

SEZIONE II

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate

Nell'ambito dell'informativa al pubblico di cui alla Parte Otto del CRR, le banche pubblicano le informazioni richieste dagli orientamenti ABE del 27 giugno 2014 con le modalità dagli stessi previste.